



COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

09070 Zerfaliu - Piazza Roma n. 1 - tel. 078327000 fax 078327361

protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

<http://www.comune.zerfaliu.or.it/>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 11 del 26.05.2022	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA COVID- 19, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
-------------------------	---

Il ventisei maggio duemilaventidue, con inizio alle ore 10:45, il Commissario Straordinario Dott. Paolo Puddu, nel Municipio di Zerfaliu sito in Piazza Roma n. 1, presiede la seduta, con l'ausilio di strumenti informatici e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Roberto Sassu.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 11.04.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta in video/audioconferenza.

Dato atto che la presente seduta si è svolta nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento sopra citato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (Tari).

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della Tari.

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti Tari, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la Tari è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";

- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (Arera), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti".

Richiamato

- il comma 654, il quale prevede che la Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

Visto l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Considerato che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge e rinnovato dal D.L. Aiuti 2022, si è stabilito che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il*

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- al contempo, l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2022 avente ad oggetto "*Validazione Piano Economico e Finanziario (PEF) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021*", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti.

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022 sono state approvate le tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022 e sono state fissate le scadenze di pagamento.

Visto il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni.

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale.

Atteso che anche nell'anno 2022 sono state adottate misure restrittive a causa della pandemia da Covid-19.

Ritenuto pertanto necessario approvare una ulteriore percentuale di agevolazione per le utenze domestiche e non domestiche, soggette a sospensione per emergenza Covid-19.

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni sulle tariffe Tari, applicando una percentuale per le utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni nazionali e una percentuale per le utenze domestiche, come di seguito individuate:

- agevolazioni covid-19 utenze non domestiche soggette a sospensione nella misura del 44,00% sulla sola parte variabile;
- agevolazioni covid-19 utenze domestiche nella misura del 5,37% sulla parte variabile e fissa.

Evidenziato che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 4.700,00 per le agevolazioni Covid-19.

Considerato che il Comune nell'anno 2020 ha ricevuto un ristoro statale, per la quota Tari per la perdita di entrata da prelievo sui rifiuti, per un importo pari a € 8.525,00 e per l'anno 2021 pari a € 3.967,39.

Dato atto che il Comune non ha utilizzato completamente i suddetti ristori e ai sensi dell'art. 13 del Decreto Sostegni-ter le somme residue possono essere utilizzate per l'anno 2022.

Considerato che è intendimento dell'amministrazione, così come disposto dalla normativa vigente, utilizzare anche per l'anno 2022, il suddetto ristoro per applicare le agevolazioni di cui sopra.

Appurato che le agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche colpite dalle restrizioni nazionali da Covid-19, come sopra determinate, verranno interamente coperte con l'utilizzo delle somme residue dei fondi ricevuti per l'anno 2020 e 2021, utilizzabili per l'anno 2022 e, nell'eventualità fosse necessario reperire altre somme si procederà con apposita variazione al Bilancio.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

Di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni sulle tariffe Tari, applicando una percentuale per le utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni nazionali e una percentuale per le utenze domestiche, come di seguito individuate:

- agevolazioni Covid-19 per le utenze non domestiche soggette a sospensione nella misura del 44,00% sulla sola parte variabile;
- agevolazioni Covid-19 per le utenze domestiche nella misura del 5,37% sulla parte variabile e fissa.

Di rinviare alla Determinazione di approvazione del Ruolo Tari 2022 la quantificazione delle somme derivanti dal presente atto per la corretta imputazione nel Bilancio di Previsione 2022-2024 – esercizio 2022.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
Dott. Paolo Puddu**

**Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu**

PUBBLICAZIONE N.

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.zerfaliu.or.it/>.

Zerfaliu, _____

L'impiegato incaricato
